



**Newsletter n. 18/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, grande sezione, 24 marzo 2026, C-767/23 – A.M./*Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, un giudice nazionale di ultima istanza deve sempre motivare il proprio rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 27 marzo 2026, n. 42, la regione non può prevedere concorsi riservati ai soli medici non obiettori di coscienza per dotare le aree funzionali all'interruzione volontaria di gravidanza;
3. Corte cost., 27 marzo 2026, n. 41, non è incostituzionale il regime di gratuità previsto dal 2016 al 2021 per gli organi direttivi delle camere di commercio.

Corte di cassazione

4. Cass. civ., sez. trib., 23 marzo 2026, n. 6968, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censura solo la motivazione sul merito, senza censurare anche la motivazione con cui si è ritenuta l'inammissibilità dell'appello;

5. Cass. civ., sez. trib., 23 marzo 2026, n. 6892, sulla compensazione delle spese nel processo tributario.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

6. Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2026, n. 2993, irrilevanti sotto il profilo paesaggistico le opere puramente interne;
7. Cons. Stato, sez. II, 14 aprile 2026, n. 1307, il Consiglio di Stato ribadisce la non applicabilità della disciplina del *whistleblowing* al personale militare;
8. Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2026, n. 2871, costituisce pubblicità occulta la pubblicazione su *social network* di post recanti esperienze di consumo non autentiche;
9. Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2026, n. 2848, l'immobile condonato ha piena legittimità urbanistico-edilizia;
10. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2026, n. 2790, il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie relative agli effetti tributari di un'indagine penale;
11. Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2026, n. 2754, militari: beneficio stipendiale per infermità riconosciuta da causa di servizio;
12. Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2026, n. 2683, sulle irregolarità delle operazioni elettorali e sulla giurisdizione in ipotesi di accertamento incidentale della sussistenza dell'elettorato attivo e passivo;
13. Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2026, n. 2682, sulla giurisdizione sulla decisione sull'istanza di Autostrade per l'Italia per il recupero delle somme derivanti dagli effetti economici generati dal Covid-19;

14. Cons. Stato, sez. VII, 1° aprile 2026, n. 2662, è illegittima la predeterminazione del tempo della prova orale, qualora non prevista nel bando né specificata nei criteri;
15. Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2026, n. 2642, è illegittimo l'incameramento automatico della cauzione provvisoria in caso di esclusione del concorrente;
16. C.g.a., sez. giur., 14 aprile 2026, n. 246 – Pres. de Francisco, Est. Di Betta, lottizzazione abusiva e limite all'automatismo repressivo, affidamento del terzo acquirente
17. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 9 aprile 2026, n. 689, errore non sanabile ed inefficacia del subappalto facoltativo;
18. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 9 aprile 2026, n. 685, sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica;
19. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 9 aprile 2026, n. 673, destinazione di un'area al ricovero della popolazione colpita da eventi calamitosi, operata dal piano di emergenza comunale;
20. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 1° aprile 2026, n. 474, sulla disponibilità dell'area da contratto preliminare nella procedura abilitativa semplificata.

Normativa e altre novità di interesse

21. Corte cost., delibera 12 marzo 2026, modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». (in G.U., Serie Generale, n. 94 del 23 aprile 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Un giudice nazionale di ultima istanza deve sempre motivare il proprio rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 24 marzo 2026, C-767/23 – A.M./*Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*

L'articolo 267, comma 2, TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all'obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, *Cilfit* (283/81, EU:C:1982:335, punto 21).

Corte costituzionale

(2)

La regione non può prevedere concorsi riservati ai soli medici non obiettori di coscienza per dotare le aree funzionali all'interruzione volontaria di gravidanza.

Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 42 – Pres. Amoroso, Red. Antonini

Non è incostituzionale l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità), in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

La questione era stata sollevata dal Governo avverso l'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana numero 23 del 2025, censurata dal Governo in quanto «consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza, l'emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza».

La Corte, precisando che «[i]n tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell'essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario», ha ritenuto le questioni non fondate, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva, «orientata alla conformità alla Costituzione».

In particolare, la sentenza ha messo in evidenza che i concorsi riservati ai soli non obiettori sono incompatibili con i principi fondamentali desumibili dall'articolo 9, quarto comma, della legge numero 194 del 1978 che implicitamente escludono tale possibilità.

Secondo la sentenza, del resto essendo l'assetto della legge numero 194 del 1978 caratterizzato «dalla forte valorizzazione dell'obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto

di lavoro e senza alcuna conseguenza – non sarebbe possibile pervenire, all'interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere, tramite i concorsi riservati, il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell'obiezione "successiva" all'instaurazione del rapporto di lavoro».

Inoltre, la sentenza ha precisato che l'ipotesi della previsione del concorso riservato «non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza».

Il suddetto articolo 9, infatti, quando, al quarto comma, usa il termine «anche» riferito alla mobilità, «deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell'utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti libero-professionali, connotati dalla parasubordinazione».

In definitiva, la sentenza effettua un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, che è del resto sostenuta anche dalla Regione Siciliana nell'atto di costituzione, escludendo che tale disposizione introduca concorsi riservati. Essa deve essere intesa, infatti, nel senso di operare solo sul piano organizzativo, per l'assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sull'accesso alle procedure concorsuali, che resta invariato e quindi aperto anche agli obiettori.

(3)

Non è incostituzionale il regime di gratuità previsto dal 2016 al 2021 per gli organi direttivi delle camere di commercio.

Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 41 – Pres. Amoroso, Red. Navarretta

Non è incostituzionale l'art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580 del 1993, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), del d.lgs. n. 219 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., nella parte in cui ha previsto la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle camere di commercio diversi dai collegi dei revisori dei conti.

Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Torino. La Corte, dopo aver reputato inammissibile la censura concernente l'articolo 36 della Costituzione, ha evidenziato che spetta al legislatore un elevato margine di discrezionalità nel dettare la disciplina di incarichi – come quelli degli organi direttivi delle camere di commercio – che hanno caratteristiche “sui generis”, sono di natura “onoraria” e comportano limitatissime incompatibilità quanto al possibile svolgimento di altre attività produttive di reddito.

In particolare, la Corte ha escluso che essi presentino caratteristiche tali da rendere di immediata evidenza l'irragionevolezza di un regime di gratuità, il che non implica l'automatica legittimazione di tale regime, ma rende possibile verificare la sussistenza di una ragione giustificatrice della temporanea eliminazione della remunerazione. Tale è apparsa l'esigenza di operare un riassetto organizzativo e finanziario delle Camere di commercio, onde assicurare una più ampia autonomia e una maggiore efficienza a tali enti, realizzando al contempo una riduzione del contributo dovuto dalle imprese, in risposta alle criticità emerse in anni di crisi e di recessione.

Di seguito, la Corte ha escluso che il succedersi nel tempo di diversi regimi contrasti con il principio di eguaglianza, posto che il “fluire del tempo” rappresenta un criterio idoneo a distinguere la disciplina delle stesse fattispecie nell'ambito di differenti contesti socioeconomici di riferimento.

Ha poi rigettato la questione che lamentava una disparità di trattamento degli organi direttivi rispetto ai revisori dei conti delle camere di commercio, stante la disomogeneità dei rispettivi incarichi, e ha ritenuto non fondata anche la medesima censura riferita al diverso trattamento riservato agli

incarichi direttivi delle camere di commercio rispetto a quelli degli ordini professionali, che tra l'altro non sono ricompresi nell'elenco ISTAT.

Infine, la Corte ha escluso che il legislatore, impedendo alle singole camere di commercio di riconoscere una remunerazione ai propri organi direttivi, abbia leso la loro autonomia, dovendosi ritenere ammissibile a riguardo la previsione di una disciplina omogenea a livello nazionale.

Corte di cassazione

(4)

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri solo la motivazione sul merito, senza censurare anche la motivazione con cui si è ritenuta l'inammissibilità dell'appello.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 23 marzo 2026, n. 6968 – Pres. Perrino, Est. Angarano

In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ove la sentenza gravata abbia rigettato l'appello a seguito di una doppia motivazione, resa sia su profili di inammissibilità che di merito, che non sia in nessuna parte espressione di meri *obiter dicta*, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della *potestas iudicandi*, l'impugnazione delle sole statuizioni di merito rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all'annullamento della sentenza.

(5)

Sulla compensazione delle spese nel processo tributario.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 23 marzo 2026, n. 6892 – Pres. Di Marzio, Est. Tartaglione

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 – la compensazione delle spese di lite, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché dell'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza. Pertanto, viola tale norma il giudice tributario che disponga - in presenza della soccombenza dell'amministrazione erariale - la compensazione delle spese di secondo grado sulla base dell'apodittico presupposto della "complessità e novità della questione dibattuta", senza fornire, cioè, ulteriori specificazioni al riguardo.

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi
regionali**

(6)

Irrilevanti sotto il profilo paesaggistico le opere puramente interne.

Consiglio di Stato, sezione IV, 15 aprile 2026, n. 2993 – Pres. Franconiero, Est. Sestini

Nell'ambito applicativo dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. "terzo condono"), la presenza di un vincolo paesaggistico

non assume rilievo ostativo qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna e non siano visibili dall'esterno, risultando pertanto inidonee a incidere sui valori paesaggistici tutelati, purché tale circostanza sia documentalmente attestata e non contestata dall'amministrazione.

(7)

Il Consiglio di Stato ribadisce la non applicabilità della disciplina del *whistleblowing* al personale militare.

Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 14 aprile 2026, n. 1307 – Pres. Poli, Est. Menichelli

Premesso che il trasferimento d'autorità del personale militare, ex artt. 976, comma 2, e 1349, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 rientra nel *genus* degli ordini ed è sottratto alle garanzie della legge 7 agosto 1990, n. 241, la disciplina europea e nazionale dell'istituto del *whistleblowing* non trova applicazione al personale militare, istituto cui è comunque estranea ogni rivendicazione di carattere personale o contestazione inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.

(8)

Costituisce pubblicità occulta la pubblicazione su *social network* di post recanti esperienze di consumo non autentiche.

Consiglio di Stato, sezione VI, 10 aprile 2026, n. 2871 – Pres. Simeoli, Est. Ponte

In tema di pratiche commerciali ingannevoli ex art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, costituisce pubblicità occulta, sostanziandosi in una condotta insidiosa fondata su un'informazione apparentemente neutrale e disinteressata, la pubblicazione su *social network* di messaggi (cd. "*post*") che si presentano, all'apparenza, come narrazione dell'esperienza personale di consumatori che hanno assunto taluni prodotti ottenendone benefici ma che riproducono, in realtà, le indicazioni e i suggerimenti forniti dal produttore ai propri venditori utilizzando registri comunicativi caratterizzati dalla

commistione tra l'ambito privato e professionale al fine di condividere esperienze di consumo non necessariamente autentiche.

(9)

L'immobile condonato ha piena legittimità urbanistico-edilizia.

Consiglio di Stato, sezione IV, 9 aprile 2026, n. 2848 – Pres. Franconiero, Est. Sestini

L'immobile oggetto di condono edilizio, alla luce dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere assoggettato a tutti gli interventi edilizi consentiti per gli immobili legittimamente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia, non essendo limitato ai soli interventi manutentivi.

(10)

Il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie relative agli effetti tributari di un'indagine penale.

Consiglio di Stato, sezione VI, 8 aprile 2026, n. 2790 – Pres. Simonetti, Est. Lamberti

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia con cui si chiedi l'annullamento in autotutela di denunce di accertamento; infatti, i rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa sono definiti nel senso che alla prima spetta il sindacato sull'atto di imposizione rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e alla seconda spetta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.a., la cognizione in via principale sugli atti regolamentari o amministrativi generali dell'amministrazione finanziaria in materia tributaria.

(11)

Militari: beneficio stipendiale per infermità riconosciuta da causa di servizio.

Consiglio di Stato, sezione II, 7 aprile 2026, n. 2754 – Pres. Taormina, Est. Manzione

Il diritto al beneficio economico previsto dall'articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) sorge solo a seguito di un procedimento a formazione progressiva che si perfeziona con l'atto formale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Tale atto ha portata costitutiva e non meramente dichiarativa e presuppone l'accertamento della diagnosi di infermità da parte della commissione medica ospedaliera (C.M.O.) e il parere del comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) in ordine alla derivazione causale da attività di servizio. Qualora la norma dichiarata incostituzionale sia attributiva del potere esercitato, il giudice può procedere all'annullamento officioso del provvedimento sottoposto ritualmente al suo sindacato, viceversa se essa ne disciplina meramente le modalità di esercizio, l'annullamento presuppone che il ricorrente abbia formulato una specifica censura sul cattivo uso del potere, anche con motivi aggiunti.

(12)

Sulle irregolarità delle operazioni elettorali e sulla giurisdizione in ipotesi di accertamento incidentale della sussistenza dell'elettorato attivo e passivo.

Consiglio di Stato, sezione V, 2 aprile 2026, n. 2683 – Pres. Caringella, Est. Caminiti

In materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell'ambito costituito dall'oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l'atto di proclamazione degli eletti che le conclude. Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un'eventuale violazione di previsioni formali, l'accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale.

Pertanto, la deduzione dell'omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della volontà del corpo elettorale. Nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva; spettano pertanto al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, laddove la decisione non verta sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Laddove venga impugnato l'atto di proclamazione degli eletti, deducendo che il difetto di elettorato attivo e/o passivo di taluni soggetti avrebbe portato ad un diverso risultato, investendo il *petitum* sostanziale immediato i risultati delle operazioni elettorali, in vista delle loro reiterazioni, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, essendo fatto valere l'interesse legittimo alla correttezza delle operazioni elettorali, rispetto al quale la sussistenza del diritto di elettorato attivo e/o passivo va accertata in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a.

(13)

Sulla giurisdizione sulla decisione sull'istanza di Autostrade per l'Italia per il recupero delle somme derivanti dagli effetti economici generati dal Covid-19.

Consiglio di Stato, sezione V, 2 aprile 2026, n. 2682 – Pres. Caringella, Est. Fasano

Il riparto di giurisdizione impone di valutare il *petitum* sostanziale, ossia l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. Pertanto, la giurisdizione sulla decisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'istanza di Autostrade per l'Italia s.p.a. per il recupero degli effetti economici derivanti dell'emergenza Covid-19 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riferita a pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi nell'ambito del rapporto contrattuale tra il concedente e la società concessionaria, risultando la quantificazione vincolata alle previsioni convenzionali senza alcun esercizio di potere autoritativo.

(14)

È illegittima la predeterminazione del tempo della prova orale, qualora non prevista nel bando né specificata nei criteri.

Consiglio di Stato, sezione VII, 1° aprile 2026, n. 2662 – Pres. Chieppa, Est. Marzano

Va annullato l'esito di una procedura selettiva indetta da un'università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nell'ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di slides durante la prova: infatti, l'assegnazione di un tempo limitato si pone in aperto contrasto con tale autorizzazione, essendo di comune esperienza che la presentazione e l'illustrazione di slides comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva. L'introduzione, a sorpresa, di un elemento di valutazione non previsto dal bando ha infatti penalizzato la ricorrente, che aveva impostato la preparazione della prova proprio in base alla presentazione ed illustrazione di *slides*, costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione.

(15)

È illegittimo l'incameramento automatico della cauzione provvisoria in caso di esclusione del concorrente.

Consiglio di Stato, sezione III, 1° aprile 2026, n. 2642 – Pres. Greco, Est. Zafarana

L'articolo 106, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 va interpretato in modo da escludere l'automaticità dell'escussione della cauzione provvisoria nel caso di esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione all'esito dell'accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione, dovendo la stazione appaltante sempre motivare in ordine alla sussistenza del pregiudizio causato dalla condotta procedimentale del concorrente.

(16)

Lottizzazione abusiva e limite all'automatismo repressivo, affidamento del terzo acquirente.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 14 aprile 2026, n. 246 – Pres. de Francisco, Est. Di Betta

È illegittima l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'accertamento della lottizzazione abusiva implica valutazioni complesse e non automatiche e la natura vincolata del potere non esonera dall'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, salvo comprovate ragioni di urgenza. In materia di lottizzazione abusiva è illegittima l'applicazione dell'esito ablatorio in modo automatico e indifferenziato nei confronti dell'acquirente sopravvenuto, poiché, pur fondandosi l'accertamento su indici oggettivi, l'amministrazione è tenuta a svolgere un'istruttoria effettiva e a fornire una motivazione che dia conto delle ragioni di prevalenza dell'interesse pubblico sull'affidamento e sulla posizione concreta del destinatario, soprattutto in presenza di vicende risalenti e di una circolazione giuridica formalizzata e consolidata. È illegittima l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per

lottizzazione abusiva quando la condotta tipizzata risulti già esaurita, non essendo la mera permanenza degli effetti idonea a differire il momento consumativo dell'illecito, salvo che l'amministrazione accerti in modo effettivo e non presuntivo la protrazione degli atti tipici oltre l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta. È viziata per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione l'azione amministrativa che, dopo aver tollerato e in parte normalizzato un insediamento mediante sanatorie e strumenti di recupero edilizio, continui a fondare la contestazione di lottizzazione abusiva su una qualificazione urbanistica meramente formale (nella specie, zona agricola), senza raccorderla con la realtà insediativa consolidata e con il doveroso riordino urbanistico dei nuclei sanati.

(17)

Errore non sanabile ed inefficacia del subappalto facoltativo.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 9 aprile 2026, n. 689 – Pres. Durante, Est. Marena

Al di là delle tipologie del soccorso integrativo e del soccorso sanante, il soccorso procedimentale abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante; il soccorso correttivo o rettifica prescinde dall'iniziativa della stazione appaltante, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto. L'errore materiale direttamente emendabile è quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. Alla rettifica deve pervenirsi senza attingere a fonti di conoscenze estranee oppure a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerta, per scongiurare inammissibili manipolazioni nonché variazioni postume dei contenuti. Nel soccorso procedimentale, non possono essere apportate correzioni nell'offerta medesima, atteso che puntualizzazioni di elementi dell'offerta non possono tradursi in un'operazione di integrazione

o modificazione postuma dell'offerta. L'istituto è attivabile anche sulle offerte tecniche ed economiche, a condizione che l'errore sia facilmente individuabile ed agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni, in analogia con la rettifica d'ufficio. Un errore, non percepito immediatamente ed *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto, non è sanabile, mediante i meccanismi del soccorso procedimentale o della rettifica d'ufficio. Pertanto, non può certamente assurgere a causa di esclusione, ma essere semplicemente relegato a mera condizione di inefficacia del subappalto facoltativo. Lo stesso vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di partecipazione ad una procedura di gara e l'unico effetto ascrivibile all'insuscettibilità di emendare un errore materiale è l'impossibilità di ricorrere all'istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace.

(18)

Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 9 aprile 2026, n. 685 – Pres. Durante, Est. Marena

Non è ravvisabile la commistione tra l'offerta tecnica ed economica per effetto dell'inserzione del cronoprogramma all'interno dell'offerta tecnica. Quest'ultimo, infatti, dispiega l'idoneità a rappresentare profili meramente organizzativi ed esecutivi, quali la sequenza delle lavorazioni; l'organizzazione del cantiere; le modalità esecutive dell'intervento, senza perciò solo determinare il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, da interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto.

(19)

Destinazione di un'area al ricovero della popolazione colpita da eventi calamitosi, operata dal piano di emergenza comunale.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 9 aprile 2026, n. 673 – Pres. ed Est. Durante

La destinazione di un'area all'accoglienza ed al ricovero della popolazione colpita da eventi calamitosi, operata dal piano di emergenza comunale, pur determinando una funzionalizzazione della stessa alle necessità di protezione civile, non elide la possibilità di sfruttamento economico durante i periodi di non emergenza. In ragione della limitazione alla sua concreta utilizzabilità, per effetto della destinazione emergenziale, è però precluso il rilascio di titoli edilizi, il cui contenuto sia tale da interferire con le necessità tipiche di protezione civile da attivarsi al momento dell'emergenza.

(20)

Sulla disponibilità dell'area da contratto preliminare nella procedura abilitativa semplificata.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 1° aprile 2026, n. 474 – Pres. Gabbricci, Est. Rizzo

In tema di procedura abilitativa semplificata (PAS) ex articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il contratto preliminare di compravendita integra il requisito della disponibilità dell'area, senza necessità di un immediato trasferimento della proprietà, del possesso o di altro diritto reale, essendo sufficiente che il negozio attribuisca al proponente il potere di porre in essere nell'immediato le attività materiali e gli adempimenti procedurali funzionali al conseguimento del titolo.

Normativa e altre novità di interesse

(21)

Corte costituzionale, delibera 12 marzo 2026, modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». (in G.U., serie generale n. 94 del 23 aprile 2026).